

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	2
ALLEGATO (<i>Proposte emendative 4.1000, 57.01000, 58.01000 e 123.01000 del Governo</i>)	23

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE REFERENTE

Lunedì 19 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 10.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 2022

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato le proposte emendative 4.1000, 57.01000, 58.01000 e 123.01000, depositate

dal Governo (*vedi allegato*). Con riferimento a tali proposte emendative, comunica altresì che, alla luce dei limiti di contenuto previsti dalla legge n. 196 del 2009 per la legge di bilancio, risultano inammissibili, in ragione della materia trattata:

l'emendamento 4.1000, limitatamente alla lettera *e*), capoverso Art. 16-*bis*, comma 8, che reca disposizioni in materia di revisione legale dei conti della società 3-I Spa, e alla lettera *z*), capoverso Art. 78-*ter*, che istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC, presentando un contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Foti 78.013, già dichiarato inammissibile, rispetto al quale esplicita peraltro che l'istituzione è finalizzata a «evitare recuperi finanziari da parte dell'Unione europea»;

l'articolo aggiuntivo 58.01000, limitatamente alla lettera *p*), capoverso 101-*ter*, che prevede la disapplicazione delle misure in materia di contenimento della spesa pubblica per la Fondazione ENEA Tech e Biomedical, vigilata dal Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, presentando un contenuto corrispondente a quello dell'articolo aggiuntivo Foti 74.011, già dichiarato inammissibile.

Ricorda, quindi, che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) lamenta l'esiguità del tempo concesso per la presentazione dei subemendamenti, anche considerando che l'ultimo emendamento trasmesso dal Governo è stato trasmesso nel corso della notte.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, propone di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 17.30.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) chiede se sia possibile chiedere una rivalutazione delle decisioni di ammissibilità. Ritene, infatti, che le proposte emendative presentate dal Governo contengano diverse disposizioni inammissibili.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che, di regola, le richieste di riesame formulate alla presidenza delle Commissioni siano volte a richiedere un riesame di decisioni di inammissibilità.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) stigmatizzando il limitato numero di proposte emendative dichiarate inammissibili, segnala, ad esempio, come le disposizioni della lettera a) dell'emendamento 4.1000 siano puramente ordinamentali, come si evince dalla stessa relazione tecnica la quale sottolinea come tali disposizioni non determinino nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Osserva, altresì, come la lettera v) dell'articolo aggiuntivo 58.01000, alla lettera v), stabilisca l'assunzione di personale a tempo indeterminato per coadiuvare una Commissione che, stante il tenore dell'articolo stesso, è destinata a lavorare per non più di un anno.

Invita quindi il Presidente a motivare la *ratio* della dichiarazione di ammissibilità di disposizioni di questo tenore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente* conferma le proprie valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative, di cui si assume pienamente la responsabilità.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ricorda come anche il presidente della Commissione debba soggiacere al tenore letterale delle norme di contabilità e finanza pubblica, secondo le quali la legge di bilancio deve contenere disposizioni che possano incidere su grandezze finanziarie, determinando oneri o risparmi per il bilancio dello Stato o effetti in termini di entrata. Ribadisce, quindi, la richiesta di motivazione della dichiarazione di ammissibilità.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, assicura la propria disponibilità a fornire i chiarimenti che verranno richiesti rispetto alla dichiarazione di inammissibilità.

Marco GRIMALDI (AVS) si augura che tale risposta abbia una tempistica più rapida di quella relativa all'articolo aggiuntivo Foti 78.015.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente* chiarisce come alla richiesta formulata dalla deputata Zanella con riferimento all'articolo aggiuntivo Foti 78.015 si sia aggiunta un'analoga richiesta, formulata direttamente al Presidente della Camera, dal MoVimento 5 Stelle. Per queste ragioni, la risposta ha richiesto una interlocuzione tra la presidenza della Commissione e la Presidenza della Camera. In esito a tali interlocuzioni, il Presidente della Camera ha dato riscontro alla richiesta di rivalutare l'ammissibilità della proposta.

Marco GRIMALDI (AVS) esprime perplessità sul fatto che sia il Presidente della Camera a rispondere, considerato che è il presidente della Commissione ad assumersi

la responsabilità delle dichiarazioni di inammissibilità.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che nella propria risposta il Presidente della Camera ha richiamato le valutazioni della presidenza della Commissione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che le misure contenute nell'articolo aggiuntivo 123.01000 siano assolutamente inammissibili, come evidenziato del resto dalla stessa relazione allegata alla proposta emendativa, che ne riconosce il carattere ordinamentale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia come la relazione tecnica allegata all'emendamento 4.1000 precisi come la lettera l) abbia contenuto puramente ordinamentale e, quindi, non sia suscettibile di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Invita il presidente a considerare con prudenza le decisioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative riferite alla legge di bilancio, nell'ambito della quale non possono trovare accesso norme di carattere ordinamentale.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, assicura che fornirà una risposta anche con riferimento a quanto evidenziato dalla deputata Guerra.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) precisa che il criterio utilizzato dalla presidenza per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative del Governo deve essere applicato anche agli emendamenti parlamentari già dichiarati inammissibili. Stigmatizzando tale differenza di giudizio, si chiede fino a che punto vogliano arrivare Governo e maggioranza.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla presidenza di dare conto anche delle ragioni che hanno portato a valutare ammissibile la lettera q) dell'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), analogamente all'onorevole Ubaldo Pagano, chiede alla presidenza di dare conto anche delle ragioni che hanno portato a valutare ammissibile l'articolo 68-*bis*, contenuto nell'articolo aggiuntivo 4.01000 del Governo.

Marco GRIMALDI (AVS) auspica che la risposta che la presidenza ha annunciato non si limiti ad affermare che le disposizioni richiamate negli interventi testé svolti dai deputati possono essere suscettibili di determinare effetti indiretti sulla finanza pubblica, altrimenti, tale criterio dovrebbe essere applicato a tutte le proposte emendative presentate.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) richiama all'attenzione della presidenza anche sulle disposizioni dell'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, sulle quali chiede alla presidenza di fornire chiarimenti rispetto alla valutazione di ammissibilità.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e ricorda che al termine della presente seduta è prevista una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Lunedì 19 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e Federico Freni, nonché la Sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 19.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-*bis* Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, invita l'onorevole Richetti a illustrare l'emendamento 97.4, ricordando che tanto i relatori quanto il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

Matteo RICHETTI (A-IV-RE) illustra l'emendamento 97.4, a sua prima firma, volto ad aumentare il numero complessivo degli specializzandi in medicina, incrementando di un miliardo di euro le risorse destinate alle borse di studio per le specializzazioni. Ricorda come già il Governo Draghi abbia aumentato il numero delle borse, per superare il cosiddetto « imbuto formativo », ovvero l'impossibilità per molti laureati in medicina di svolgere la specializzazione in Italia e auspica che i relatori e il Governo rivedano il proprio parere negativo.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando di aver segnalato alla presidenza come alcuni emendamenti del Governo abbiano un contenuto parzialmente sovrapponibile a quello di emendamenti del suo gruppo. Evidenzia, inoltre, che i cinque emendamenti del Governo rappresentano degli impacchettamenti forzati, che tengono insieme argomenti molto diversi; conseguentemente, chiede che sia consentito il voto per parti separate.

Gilda SPORTIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Richetti 97.4, sottolinea come la carenza di personale medico vada affrontata attraverso una adeguata formazione. Ricorda come i precedenti Governi siano intervenuti con un ampliamento dei contratti e delle borse di studio e auspica che tale impegno prosegua in ogni legge di bilancio.

Marco FURFARO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni già espresse dai colleghi dell'opposizione, sottolinea l'esi-

genza di aumentare le borse di studio e le risorse destinate alla sanità pubblica, così da poter ampliare l'organico dei medici negli ospedali. Dichiara, quindi, il proprio voto favorevole sull'emendamento Richetti 97.4.

Giulio Cesare SOTTANELLI (A-IV-RE) ricorda che l'emendamento Richetti 97.4 è parte di un insieme di emendamenti volti a esprimere una contromanovra del suo gruppo in tema di sanità. L'emendamento aumenta di un miliardo di euro le risorse destinate al settore, a fronte dell'investimento attualmente previsto dal disegno di legge di bilancio, che giudica gravemente insufficiente.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ringraziare i presentatori dell'emendamento Richetti 97.4, per aver affrontato il tema del cosiddetto « imbuto formativo », evidenzia come la questione sia risalente anche se solo oggi se ne coglie la gravità. Ricorda come da tempo i laureati in medicina siano obbligati ad andare all'estero per conseguire la specializzazione: prima della pandemia, a fronte di 17.000-20.000 domande, le borse di studio erano al massimo 6.000 e il 380 per cento dei medici ha fatto richiesta di poter operare in paesi stranieri. Nei due anni della pandemia molti di loro sono tornati, scommettendo sul nostro paese e ritiene che sia necessario adesso stabilizzare quei precari.

Sottolinea, inoltre, il problema delle materie delle scuole di specializzazione, evidenziando come in pochi scelgano la specializzazione in medicina di base e in medicina d'urgenza, privilegiando specializzazioni che prospettano carriere più remunerative. Ritiene allora importante non soltanto aumentare le risorse per le borse di specializzazione, ma anche in parte vincolarle a determinate specializzazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Richetti 97.4.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dopo aver verificato, su richiesta di alcuni deputati, l'esito della

votazione, conferma la reiezione dell'emendamento Richetti 97.4.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ritiene opportuno effettuare un supplemento di analisi sull'emendamento Mancini 97.3, del quale propone quindi l'accantonamento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di accantonare l'emendamento Mancini 97.3.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mancini 97.3.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'emendamento 99.7, di cui è prima firmataria, relativo al dimensionamento scolastico, stigmatizzando il comportamento del Governo che si è limitato a introdurre il merito nella nuova denominazione del Ministero dell'istruzione, ma non è conseguentemente intervenuto destinando risorse per promuovere il merito nella scuola. Ricorda come nel triennio il bilancio dell'istruzione venga tagliato di quasi 110 milioni di euro e sottolinea come non siano state destinate risorse alla « carta docente » né al « sistema integrato 0-6 ». Ricorda l'odierna inchiesta del quotidiano « *La Repubblica* » sull'abbandono scolastico, che riporta il dato di 74.000 studenti bocciati lo scorso anno per assenza, e un forte incremento dei casi di aggressività e delle diagnosi di disturbo d'ansia sociale. Ribadisce che un autentico ministero del merito avrebbe richiesto, di fronte a questi dati, investimenti più significativi.

Silvio LAI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manzi 99.7, ricorda come la politica del Governo sulla scuola espressa dal disegno di legge di bilancio si caratterizzi per due aspetti: da una parte, il finanziamento delle scuole paritarie per ulteriori 32 milioni di euro e, dall'altra, la riorganizzazione della scuola pubblica con il suo definanziamento. Quanto al primo aspetto, pur dichiarando di non essere contrario ai sostegni alla scuola paritaria, ri-

tiene che questi non siano accettabili se parallelamente si rende più fragile la scuola pubblica con la riorganizzazione delle autonomie scolastiche, sulla base di un più elevato numero di alunni. Ricorda come attualmente le autonomie scolastiche già prevedano un dirigente responsabile di 4 o 5 plessi scolastici, tra loro anche molto distanti e stigmatizza le scelte del Governo che non investe sulle strutture amministrative delle scuole. Sottolinea l'inutilità delle previsioni che consentono alle autonomie scolastiche di competere per accedere a progetti europei quando non ci sono strutture capaci di gestire la progettualità e la rendicontazione richiesta dai bandi europei. Afferma che quanto più sono grandi le autonomie scolastiche, a fronte di una struttura amministrativa invariata, tanto meno sono in grado di competere per acquisire nuove risorse e gestirle. Invita, dunque, i relatori a rivedere il loro parere sull'emendamento Manzi 99.7, che mira a correggere questa impostazione del disegno di legge di bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 99.7.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Piccolotti 99.015, di cui è cofirmatario, ne illustra il contenuto, rammentando l'importanza delle misure ivi previste in materia di accesso al sistema educativo della prima infanzia. Ricordando, inoltre, la misura contenuta nell'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, a sostegno del reddito e delle famiglie, segnala quanto comunicato dall'INPS nello scorso mese di settembre in relazione all'esaurimento di tutte le risorse previste per la misura in questione, nonché all'ammissione con riserva delle eventuali domande pervenute e delle istanze già trasmesse. Segnala, inoltre, che la carenza delle risorse prevista per il *bonus* asili nido è causa di forti disagi, soprattutto in un momento come l'attuale, caratterizzato dal caro energia e da difficoltà economiche generalizzate. Richiamando la necessità di politiche volte al contrasto di disparità e povertà educativa, ricorda che il contenuto

dell'articolo aggiuntivo in questione corrisponde a quello di un'analogha proposta emendativa presentata nella precedente legislatura dall'onorevole Giorgia Meloni. Sollecita, dunque, un ripensamento sulla proposta emendativa in esame.

Irene MANZI (PD-IDP) richiama l'attenzione dei colleghi sull'importanza di promuovere investimenti a valere sul sistema educativo 0-6, grazie al quale è data la possibilità anche ai bambini di tenera età di potenziare le proprie capacità di apprendimento.

Gilda SPORTIELLO (M5S) ritiene che l'articolo aggiuntivo Piccolotti 99.015 vada nella direzione di aiutare le famiglie a superare un problema purtroppo molto radicato, connesso alla carenza del sistema educativo nell'età della prima infanzia.

La Commissione respinge, dunque, l'articolo aggiuntivo Piccolotti 99.015.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, anche a nome degli altri relatori, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 100, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Di Lauro 100.27, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Amato 100.25. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Boschi 100.6 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Panizzut 100.01; invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Boschi 100.015 e Sportiello 100.018 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lupi 100.024.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 101, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Piccolotti 101.25, Richetti 101.14 e Piccolotti 101.26; propone l'accantonamento degli emendamenti Cattaneo 101.33, Manzi 101.5, Cattaneo 101.29, 101.28 e 101.31, nonché degli articoli aggiuntivi Rampelli 101.013 e Panizzut 101.06. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Magi 101.08 e propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi De Maria 101.011 e Lucaselli 101.038. Formula un invito al

ritiro dell'articolo aggiuntivo Caso 101.021 e propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Torto 101.022, Magi 101.039, Nazario Pagano 101.035, D'Attis 101.036 e Morfino 101.040.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 102, propone di accantonare l'emendamento Steger 102.2 e l'articolo aggiuntivo Zucconi 102.01, mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ruffini 102.02.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 103, propone di accantonare l'emendamento Caramanna 103.1.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 104, invita al ritiro dell'emendamento Di Biase 104.2, mentre con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 107 propone di accantonare gli emendamenti Del Barba 107.15, Berruto 107.5, Cannizzaro 107.24 e gli identici emendamenti Fenu 107.20, Berruto 107.6 e Lucaselli 107.12, nonché gli emendamenti Steger 107.2, Perissa 107.11 e gli articoli aggiuntivi Pastorella 107.01, Boschi 107.05 e Cannizzaro 107.07.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 108, propone di accantonare gli emendamenti Mollicone 108.7, Frassini 108.1, Cannizzaro 108.6, nonché gli articoli aggiuntivi Ascani 108.01, Candiani 108.035 e Mollicone 108.050.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 110, propone di accantonare l'emendamento Orrico 110.5 e gli identici articoli aggiuntivi Lucaselli 110.040, Casu 110.042, Schullian 110.06, Dara 110.014, Giachetti 110.017, Foti 110.024, Grimaldi 110.032 e Mollicone 110.034, nonché gli articoli aggiuntivi Ambrosi 110.012, Mancini 110.021, Foti 110.023 e Lupi 110.033.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 111, propone di accantonare l'emendamento Pellegrini 111.1 e l'articolo aggiuntivo Foti 111.04, mentre con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 112, propone di accantonare gli emendamenti Penza 112.2 e Lucaselli 112.4. Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 113,

propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Graziano 113.01, Alfonso Colucci 113.03, Foti 113.06 e 113.07, Mollinari 113.08 e Foti 113.09.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 114, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Brambilla 114.01 e 114.03, Angelo Rossi 114.010 e Brambilla 114.014.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 118, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Torto 118.3 e dell'articolo aggiuntivo Auriemma 118.02 e propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Foti 118.07 e Lucaselli 118.08.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 120, invita al ritiro, esprimendo parere altrimenti contrario, dell'emendamento Magi 120.2 e dell'articolo aggiuntivo Bonafè 120.03.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 122, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Coin 122.02, mentre con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 123, invita al ritiro dell'emendamento Alfonso Colucci 123.3 e propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi De Corato 123.02 e Palombi 123.012.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 124, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Squeri 124.015, mentre con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 126, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Ferrari 126.01, Benzoni 126.03 e Frassini 126.04.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 127, propone di accantonare gli emendamenti Rotelli 127.5 e 127.4 e formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Braga 127.08. Propone altresì di accantonare gli articoli aggiuntivi Urzi 127.010, Testa 127.012 e Cannizzaro 127.017.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 128, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Braga 128.014 e propone l'accantonamento degli

articoli aggiuntivi Labbate 128.023, Mattia 128.016, Labbate 128.018, Bonelli 128.038 e Zaratti 128.042, mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Evi 128.034.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 129, propone di accantonare l'emendamento Di Giuseppe 129.4 e gli identici articoli aggiuntivi Porta 129.02 e Orsini 129.016, nonché gli identici articoli aggiuntivi Porta 129.03, Formentini 129.06, 129.07 della III Commissione e Lupi 129.014, nonché l'articolo aggiuntivo Foti 129.08. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Onori 129.010.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 130, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Formentini 130.010.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme alla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi per i quali è stata avanzata una proposta in tal senso dai relatori.

Carmen DI LAURO (M5S), illustrando l'emendamento 100.27 a sua prima firma, ricorda come esso proponga di rendere strutturale una misura già introdotta dal precedente Governo. Richiama, al riguardo, l'importanza della misura, così come più volte evidenziato dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in ordine alla necessità di promuovere il benessere psichico e di intercettare ogni possibile forma di disagio.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, alla luce dell'accantonamento di un emendamento avente contenuto analogo, propone l'accantonamento anche dell'emendamento Di Lauro 100.27.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta testé formulata dalla relatrice.

Patty L'ABBATE chiede di sottoscrivere l'emendamento Di Lauro 100.27.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Amato 100.25, chiede se il suo accantonamento sottenda una reale intenzione del Governo di sviluppare una seria riflessione sulla necessità di stabilizzare il personale ATA, essenziale ai fini della promozione e della piena ripresa delle attività didattiche.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Di Lauro 100.27.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel passare all'esame dell'emendamento Boschi 100.6, chiede il ripristino del Fondo funzionamento istituzioni scolastiche, la cosiddetta « Buona Scuola ».

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'emendamento.

Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta della relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Boschi 100.6.

Gilda SPORTIELLO (M5S) propone l'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Boschi 100.015 e Sportiello 100.018, poiché attraverso di essi si agevola l'acquisto di materiale scolastico per i ragazzi provenienti da famiglie con condizioni economiche disagiate. Ciò, anche in considerazione della recessione economica e della crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino.

Marco GRIMALDI (AVS) in via preliminare ringrazia l'onorevole Sportiello e chiede di sottoscrivere il suo articolo aggiuntivo 100.018. Al riguardo, sottolinea la disparità di trattamento tra scuole paritarie e scuole pubbliche e conclude che il *voucher* scuola non può essere negato.

Irene MANZI (PD-IDP), nel sottolineare che *Save the children* ha parlato di più di un milione di bambini in povertà assoluta, ritiene che il sostegno ai più fragili sia essenziale, per questo appoggia gli identici articoli aggiuntivi Boschi 100.015 e Sportiello 100.018.

Antonino IARIA (M5S), in accordo con i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Boschi 100.015 e Sportiello 100.018, ne auspica l'approvazione.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) si dice favorevole agli identici articoli aggiuntivi Boschi 100.015 e Sportiello 100.018, per dare sostegno ai bambini provenienti da famiglie povere.

Ida CARMINA (M5S), in accordo con i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Boschi 100.015 e Sportiello 100.018, ne chiede l'accantonamento.

Marco FURFARO (PD-IDP), nel sottolineare come anche la pandemia abbia messo in evidenza le differenze tra famiglie ricche e famiglie povere, ricorda che la scuola deve rappresentare la prima palestra per arrivare all'emancipazione. Per questo motivo si dice favorevole agli identici articoli aggiuntivi Boschi 100.015 e Sportiello 100.018.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel ricordare ai presenti l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che tutela il diritto all'istruzione, sottolinea che la scuola pubblica deve garantire pari opportunità.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, rileva che tutte le questioni sollevate hanno un fondo di verità, ma fa osservare che la maggior parte delle risorse economiche a disposizione del Governo sono già state spese. Propone quindi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Boschi 100.015 e Sportiello 100.018, in caso contrario ribadisce il parere contrario dei relatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Boschi 100.015 e Sportiello 100.018.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, apprezza le circostanze sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 22.30.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento riprende dall'emendamento Piccolotti 101.25.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Piccolotti 101.25, di cui è cofirmatario, richiamando la centralità delle misure in materia di diritto allo studio universitario, alle quali il Governo non sembra riporre la doverosa attenzione, adottando al contrario misure le cui ricadute accentuano la divaricazione fra le regioni.

Ricorda che la proposta emendativa in questione si propone di abrogare i commi della legge di bilancio per il 2017 che disciplinano le soglie dell'ISEE per accedere alla *No Tax Area* e i relativi requisiti di merito ed è quindi finalizzato a garantire a una platea più ampia il beneficio della gratuità dell'istruzione.

Rammenta, infatti, che il costo degli studi universitari è divenuto insostenibile per molte categorie di studenti, anche in considerazione delle misure adottate da numerosi atenei che hanno disposto l'innalzamento della contribuzione massima, anche a carico degli studenti fuori corso, adottando politiche a discapito delle fasce medio-basse della platea complessiva degli studenti, con ciò compromettendo notevolmente l'esercizio effettivo del diritto allo studio degli studenti lavoratori, a suo avviso discriminati.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 101.25.

Valentina GRIPPO (IV-A-RE), intervenendo sull'emendamento Richetti 101.14, richiama l'attenzione dei colleghi sulla cen-

tralità delle misure che promuovono il diritto allo studio, soprattutto nella fase universitaria. Evidenzia che l'emendamento interviene su un triplice fronte. In primo luogo, esso aumenta gli importi delle borse di studio, a tal fine incrementando il relativo Fondo integrativo statale, con l'intento di aiutare il successo degli studenti nel loro percorso formativo. In secondo luogo, interviene sulle modalità e sulla tempistica di erogazione delle borse di studio, prevenendo, in particolare, l'erogazione dell'importo delle borse di studio in dodici rate mensili. Tale misura, a suo avviso, rappresenta un intervento di natura regolatoria e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'emendamento, in terzo luogo, mette a fuoco un tema che il Ministro dell'istruzione e del merito, nell'illustrazione delle linee guida del suo Dicastero, ha dimostrato di avere a cuore, ossia quello del diritto alla maternità delle studentesse e degli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, spesso costretti ad abbandonare gli studi.

Chiede al Governo, che recentemente è stato impegnato nella questione formale del mutamento di denominazione del Ministero dell'istruzione, di esprimere parere favorevole quantomeno sulla disposizione – contenuta nella proposta emendativa – che prevede l'erogazione dell'importo delle borse di studio su base mensile.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ritiene che non potere modificare il parere già espresso in quanto non vi è la possibilità di acquisire una dettagliata relazione tecnica in tempi brevi.

Valentina GRIPPO (IV-A-RE) ritiene che un eventuale intervento sulla cadenza mensile dell'erogazione delle borse di studio non inciderebbe su poste di bilancio e potrebbe essere determinante per molti studenti ai fini della scelta se proseguire o meno negli studi.

Il Sottosegretario Federico FRENI precisa che l'erogazione su base mensile delle borse mensile determini, da un punto di

vista contabile, differenti spese in termini di cassa rispetto all'attuale sistema su base annuale.

La Commissione respinge l'emendamento Richetti 101.14.

Marco GRIMALDI (AVS), illustra l'emendamento 101.26, di cui è cofirmatario, che dispone l'incremento delle risorse a favore del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Rileva come l'Italia non sia in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea con riferimento alle graduatorie per numero di laureati, oltretutto con differenze considerevoli tra le singole regioni.

Considera, infine, opportuno prevedere l'istituzione di una graduatoria nazionale unica dei destinatari delle borse di studio, al fine di evitare disparità e fenomeni di *dumping* fra le regioni, fenomeno a suo avviso incentivato dalle politiche adottate dalla Lega, come è accaduto per le prestazioni dell'Ente per il diritto allo studio del Piemonte, negli anni della presidenza Cota.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sostiene la necessità che l'Italia si trasformi in un Paese per giovani. Rileva come il Governo, di contro, intenda togliere risorse all'istruzione e non preveda contributi pubblici per l'Università.

Fa notare che l'Italia destina all'istruzione solamente l'1,4 per cento del PIL, ma detiene anche il primato relativo alle pubblicazioni scientifiche, pur disponendo di limitate risorse. Sottolinea come, rispetto alle sollecitazioni che vengono dalle proposte emendative, non state fornite delle risposte da parte del Governo, benché esse appaiano necessarie per garantire un futuro al passo con i tempi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, mette in votazione l'emendamento Piccolotti 101.26.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 101.26.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Magi 101.08.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, mette in votazione l'articolo aggiuntivo Magi 101.08, fatto proprio dal deputato Steger.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Magi 101.08.

Antonio CASO (M5S), in relazione all'articolo aggiuntivo a sua prima firma 101.021 ricorda come circa un terzo dei ricercatori italiani rischi di non vedersi rinnovati i contratti di ricerca, nonostante i miglioramenti apportati dal recente decreto-legge n. 36 del 2022 che ha sensibilmente incrementato le risorse a disposizione per i rinnovi dei contratti. Fa notare come la causa di questo problema ricada sui costi per coprire tali spese che sono rimasti invariati.

Propone di istituire un fondo di 75 milioni di euro come soluzione temporanea al problema. Ricorda come la Ministra Bernini si sia detta consapevole del problema anche se fino ad ora non sono state date risposte convincenti.

Irene MANZI (PD-IDP) condivide le osservazioni del collega Caso sul rischio che i contratti di ricerca non vengano rinnovati. Individua come soluzione quella dell'incremento delle risorse per investimenti importanti nel settore delle Università, ricostituendo altresì la *no tax area*.

Silvio LAI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Caso 101.021.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caso 101.021.

Giulio Cesare SOTTANELLI (A-IV-RE) in riferimento all'articolo aggiuntivo Ruffino 102.02 ricorda come quest'ultimo preveda fondi per 10 milioni di euro agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette connesso all'innevamento artificiale.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, pone in votazione l'articolo aggiuntivo Ruffino 102.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ruffino 102.02.

Virginio MEROLA (PD-IDP) relativamente all'articolo aggiuntivo Di Biase 104.02 ritiene che sul tema del turismo sia molto importante il coinvolgimento degli enti locali e delle regioni. Pensa sia quindi necessario ampliare i fondi per migliorare la formazione nell'ambito del turismo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sostiene che l'articolo aggiuntivo in esame sia fondamentale per il turismo, un settore importante per l'economia del nostro Paese che, da solo, rappresenta il 7 per cento del PIL e dà occupazione a 2 milioni di persone in Italia. Ritiene che la formazione degli operatori turistici sia necessaria per una maggiore qualificazione del capitale umano.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), intervenendo sull'emendamento Di Biase 104.2, sottolinea che il settore turistico traina tutti gli altri settori economici, come i servizi, l'industria e l'artigianato. Per questi motivi, dovrebbe ricevere ben altra considerazione dall'azione politica, al fine di riportare l'Italia ai primi posti nella classifica mondiale dei paesi turistici, mentre attualmente occupiamo il quarto o quinto posto.

Osserva che occorre attuare una strategia volta al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, che parta dalla formazione degli operatori del settore. Ritiene in proposito che, se la maggioranza intende davvero dimostrare la propria intenzione di rafforzare il settore turistico, non può lasciarsi sfuggire l'occasione di approvare l'emendamento in esame, consideratone il costo abbordabile a fronte di una utilità notevole se valutata in prospettiva.

Andrea CASU (PD-IDP) ricorda che l'obiettivo del fondo della proposta emendativa è il contrasto al declino del settore turistico acuitosi a seguito alla pandemia

da COVID-19. Molti operatori turistici, infatti, si sono visti costretti a cambiare lavoro nel lungo periodo in cui il settore è rimasto bloccato, per cui una quota dell'offerta qualificata di servizi è venuta meno a fronte di una domanda maggiormente attenta al livello qualitativo dell'offerta.

Osserva come, a fronte dell'esigenza di un forte investimento nella formazione, la dotazione del fondo prevista dal testo originario del provvedimento risulti insufficiente. Il Parlamento ha pertanto l'occasione di migliorare il testo della manovra in un suo aspetto qualificante.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo a sostegno dell'emendamento Di Biase 104.2, osserva che l'aumento di risorse per la formazione di personale nel settore turistico appare necessario al fine di migliorare il livello qualitativo dell'offerta, al fine di attrarre un turismo sempre più esigente. Sottolinea l'importanza che le città italiane meno famose ma ricche di attrazioni turistiche riprendano a vivere di turismo.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), convenendo con i deputati che si sono già espressi in merito all'emendamento Di Biase 104.2, sottolinea che è necessario dotare il Paese di personale qualificato, in grado di migliorare l'offerta turistica e contrastare la tendenza al « fai da te », inadeguata rispetto all'obiettivo di attrarre turismo internazionale.

Al fine di arrestare la discesa nella graduatoria dei paesi maggiormente attrattivi per il turismo occorre infatti formare figure professionali qualificate, disponendo a tal fine stanziamenti adeguati.

Ricorda che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuova la riscoperta delle radici italiane fra gli italo-discendenti che vivono in tutti i Paesi del mondo. Ritiene in proposito che questo obiettivo di « turismo delle radici » non possa essere conseguito senza il supporto di figure professionali adeguate.

La Commissione respinge l'emendamento Di Biase 104.2.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 118.3, ne chiede l'accantonamento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Torto 118.3.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 118.02 a sua prima firma, ne chiede l'accantonamento osservando che esso risulta quasi del tutto sovrapponibile al testo di un emendamento governativo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, acquisito il consenso dei relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Auriemma 118.02.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Magi 120.2.

Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiarare a sua volta di sottoscrivere l'emendamento Magi 120.2, sottolinea l'importanza del tema della chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e del rafforzamento della rete di accoglienza dei richiedenti asilo.

Ricorda che in qualità di consigliere comunale ha visitato più volte i CPR, constatando come essi costituiscano un'esperienza peggiore persino rispetto al carcere. I CPR sono infatti luoghi in cui sono ammassate persone prive di documenti che ne accertino l'identità, spesso reduci da periodi di detenzione in carcere.

Tali centri costituiscono un'anomalia italiana unica al mondo: essi raccolgono persone qualificandole in modo ipocrita come « ospiti » ma trattandoli in realtà quali detenuti. L'unico reato che grava su queste persone è costituito dall'essere privi di documenti che ne attestino l'identità o lo *status* di rifugiati, status a volte impossibile da dimostrare.

Questa condizione non giustifica il trattamento riservato agli ospiti dei CPR, luoghi spesso privi di riscaldamento e super

affollati, dove vengono spesso rinchiusi soggetti psichiatrici che non vengono curati e non sarebbero in grado di tornare nei propri paesi di origine, benché forniti di foglio di via.

Rileva che in alcuni casi i sistemi di videosorveglianza non funzionano e si verificano fenomeni di consumo di stupefacenti, a volte al solo fine di superare la notte. Ricordando che più volte gli organi parlamentari hanno riscontrato le violazioni dei diritti umani perpetrate in questi istituti, osserva che il sistema carcerario dovrebbe assumere a proprio carico l'onere di completare l'operazione di identificazione dei soggetti detenuti invece di inviarli in luoghi che costituiscono di fatto un limbo privo di garanzie giuridiche.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottolinea l'importanza dell'emendamento Magi 120.2 che pone il Parlamento di fronte ad una scelta di civiltà sul piano dei diritti umani e civili dei richiedenti asilo.

Osserva che gli stranieri ospitati nei CPR vi permangono in media per un tempo molto lungo, il che porta spesso a situazioni di tensione che sfociano a volte in atti di rivolta. Ricorda in proposito la chiusura del CPR di Modena, luogo che ha visitato personalmente, avvenuta a seguito del verificarsi di atti di vandalismo, con incendi e feriti gravi.

L'emendamento propone, in alternativa ai CPR, una scelta basata sul rispetto della normativa europea, che, con il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha istituito il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, volto a promuovere una gestione integrata dei flussi.

Il sistema nazionale di accoglienza e integrazione (SAI) si è mostrato efficace nel caso dei profughi ucraini, cui ha garantito una prospettiva di vita dignitosa, sebbene temporanea, nel nostro Paese. Correlata al problema della gestione integrata dei fenomeni della migrazione dell'accoglienza e dell'asilo è inoltre la questione delicatissima dei minori non accompagnati.

Virginio MEROLA (PD-IDP) osserva che l'emendamento Magi 120.2 propone la sop-

pressione di luoghi in cui si attua la negazione di diritti civili e umani, proponendo in alternativa di investire sul SAI. La gestione del fenomeno migratorio in piccole comunità si rivela infatti assai più efficace rispetto alla gestione di grandi centri di detenzione, peraltro privi di fondamento giuridico. Dovrebbe infatti essere compito del sistema carcerario quello di accertare l'identità dei detenuti.

Oltre che per l'aspetto dei diritti umani, l'emendamento trova, a suo avviso, una motivazione anche sul fronte della sicurezza, in quanto la gestione sotto tale profilo di piccole comunità risulta assai più efficace del contenimento massivo in grandi centri di detenzione.

Leonardo DONNO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità in merito alle modalità di discussione degli emendamenti, dal momento che la Commissione è chiamata ad esaminare ancora numerose proposte emendative ed è mezzanotte. Stigmatizza questi ritardi che sarebbero dovuti al temporeggiare della maggioranza. Rileva come parallelamente ai lavori della Commissione si stanno svolgendo delle altre riunioni che riguardano anche gli emendamenti del suo gruppo. Chiede inoltre chiarimenti sulla presenza del deputato Mollicone tra i banchi della presidenza e critica il comportamento di alcuni esponenti dei gruppi di maggioranza che accusano le opposizioni di malafede, intente a costringere il Governo a ricorrere all'esercizio provvisorio. Chiarisce che tali dichiarazioni pervengono tra l'altro anche dal Presidente del Senato.

Alfonso COLUCCI (M5S), precisando che il suo è un intervento sull'ordine dei lavori, ribadisce quanto affermato dal collega Donno. Rileva il proprio disappunto sul fatto che sono stati accantonati interi articoli evitando che la discussione si concentri sulle proposte emendative presentate dal suo Gruppo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, replica ai deputati Donno e Colucci affermando che si avvierà

la discussione delle proposte emendative al più presto.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in riferimento all'articolo aggiuntivo Bonafè 120.03 rileva come questo emendamento sia finalizzato a promuovere il tema dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri, che è già stato oggetto di altre proposte emendative. Evidenzia come lo scopo di tale proposta sia quello di incrementare l'erogazione di servizi che sono già previsti per i minori stranieri non accompagnati e per i rifugiati.

Fa presente che questa proposta tiene in considerazione l'accesso agli alloggi per i nuclei familiari che hanno il diritto all'accoglienza sopperendo all'emergenza abitativa di queste comunità che subiscono un atteggiamento razzista. La medesima proposta contempla anche le priorità del tema educativo e del futuro delle cosiddette seconde generazioni.

Infine, approvando tale emendamento si provvederebbe anche a dare maggiore tutela alle donne immigrate. Tali misure finanziate dal fondo di cui all'articolo aggiuntivo Bonafè 120.03, sarebbero affidate agli enti territoriali.

Stefano VACCARI (PD-IDP), concordando con quanto detto dalla collega Guerra ricorda che l'istituzione di un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri permetterebbe di sostenere progetti di mediazione linguistico-culturale, rafforzare strutture di accoglienza esistenti nel sistema regionale, offrire aggiornamenti delle competenze del personale delle prefetture e processi di partecipazione attiva degli stranieri. Infine, sottolinea che tale intervento potrebbe potenziare il contrasto allo sfruttamento dei migranti.

Virginio MEROLA (PD-IDP) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bonafè 120.03, rileva come la valutazione di questo emendamento debba tenere conto anche dell'impatto economico che è riconducibile alla presenza dei migranti in Italia. In particolare, ricorda che i migranti contribuiscono per circa il 9 per cento del gettito INPS.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 120.03 e l'emendamento Alfonso Colucci 123.3.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Braga 127.08, ricordando che è inammissibile per estraneità di materia, limitatamente al comma 4.

Marco SIMIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Braga 127.08, di cui è cofirmatario. Rileva come l'articolo aggiuntivo rechi delle disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio. Sottolinea come questa misura risulti prioritaria nella definizione degli articoli della legge di bilancio in quanto permetterebbe di far fronte a diverse emergenze legate al dissesto idrogeologico.

Rammenta come non si possa ignorare la rilevanza di tali priorità dopo i gravi fatti accaduti ad Ischia. I fondi previsti da questo articolo aggiuntivo incrementerebbero di 360 milioni quelli già stanziati in bilancio, permettendo di completare la carta geologica d'Italia ufficiale e disporrebbe di risorse anche contro il fenomeno dell'abusivismo.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vannia GAVA chiede l'accantonamento dell'emendamento Braga 127.08 per consentire al MEF di svolgere i necessari approfondimenti.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, concorda con la richiesta di accantonamento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Braga 127.08

Marco SIMIANI (PD-IDP), interviene sull'emendamento Braga 128.014, di cui è cofirmatario. Ricorda che l'articolo aggiuntivo reca disposizioni per l'efficientamento energetico negli IACP. Afferma che le necessità delle case popolari ed il bisogno di un ammodernamento delle stesse è stato finora ignorato dalla maggioranza.

La proposta emendativa provvederebbe quindi a incrementare le risorse per la sicurezza di queste strutture ed il risparmio energetico. In particolare, si propone di estendere alla data del 31 dicembre 2023 i benefici del *superbonus* anche per le case popolari che hanno iniziato i lavori di ristrutturazione in ritardo.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Braga 128.014 ricorda che questo articolo aggiuntivo potrebbe rilanciare la politica per la casa, che ritiene assente dal disegno di legge di bilancio presentato dal Governo. Mediante queste disposizioni, il bilancio potrebbe includere anche un fondo per il cosiddetto caro affitti e migliorare l'edilizia residenziale pubblica, rendendo possibili investimenti per l'efficientamento energetico anche a favore delle fasce di popolazione meno abbienti, con l'ausilio del *superbonus* per i soggetti come i soggetti collettivi di edilizia pubblica. Infine, chiede che il parere sull'emendamento Braga 128.014 sia rivisto.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Braga 128.014.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Evi 128.034, di cui è cofirmatario, richiama l'attenzione dei colleghi sul rilevante contributo che la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili potrebbe fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di produzione entro il 2030 di una percentuale pari almeno al 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di ridurre fortemente i costi che famiglie e imprese sono costrette a sostenere.

Nello stigmatizzare le politiche del Governo in materia di trivellazioni, che considera propagandistiche, ritiene che il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, di cui la proposta emendativa in esame propone l'istituzione, possa costituire una risposta adeguata alla crisi climatica in atto da anni.

Invita pertanto il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso sull'ar-

ticolo aggiuntivo, che affronta un tema sul quale si è espresso anche il Consiglio europeo sull'energia tenutosi in data odierna.

Patty L'ABBATE (M5S) considera preziosa opportunità la realizzazione, proposta nell'articolo aggiuntivo, delle comunità energetiche, nonché l'istituzione dell'apposito Fondo di garanzia, finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

Ritiene di primaria importanza, a fronte di un consistente aumento del prezzo del prezzo gas, porre in essere interventi volti ad aiutare i piccoli imprenditori e le famiglie che sono costrette a sostenerlo. Auspica, dunque, che il Governo modifichi la sua posizione in ordine al tema delle trivellazioni, perseguendo l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici ed evitando sussidi dannosi sotto il profilo ambientale, ai quali occorre inevitabilmente far fronte utilizzando risorse statali.

Stefano VACCARI (PD-IDFP) ritiene non procrastinabile una trasformazione radicale della strategia energetica italiana, nel quadro degli obiettivi definiti dall'Unione europea e nell'ottica di una condivisione partecipativa con i territori, i comuni, le imprese e i cittadini, che costituisce la base per la transizione energetica e gli obiettivi dell'approvvigionamento, entro il 2035, da fonti rinnovabili e dell'accessibilità del bene energia a tutte le fasce sociali, affinché esso diventi una risorsa « popolare ».

Marco GRIMALDI (AVS), con riferimento all'obiettivo testé citato dell'approvvigionamento, entro il 2035, da fonti rinnovabili, ritiene che esso costituisca l'unica forma di indipendenza energetica ipotizzabile nel nostro Paese.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDFP) considera paradossale che un Ministero nella cui denominazione è stato inserito in riferimento alla sicurezza energetica non conduca politiche volte realmente a promuovere e realizzare la sicurezza energetica e non sia in grado di assicurare quella

transazione ecologica che costituisce presupposto imprescindibile per l'indipendenza energetica.

Preannuncia, quindi, che voterà a favore dell'articolo aggiuntivo in esame facendo presente che l'articolo aggiuntivo Simiani 8.013, recante disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori, è stato precedentemente accantonato, propone l'accantonamento anche dell'articolo aggiuntivo Evi 28.034, volto a perseguire i medesimi obiettivi.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo ed ai relatori su due proposte emendative – gli articoli aggiuntivi Cappelletti 11.029 ed Evi 128.034 – la prima delle quali è stata accantonata, mentre sulla seconda è stato espresso parere contrario.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, accedendo alle osservazioni dell'onorevole Cappelletti chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Evi 128.034.

La Sottosegretaria Vannia GAVA concorda con il nuovo parere espresso dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, concorda i relatori e il Governo, accantona l'articolo aggiuntivo Evi 128.034.

Federica ONORI (M5S), illustra l'emendamento 129.010, di cui è prima firmataria, riguardante le detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Onori 129.010.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, associandosi alle considerazioni espresse dai deputati Onori e Ricciardi, si dichiara favorevole all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Onori 129.010.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Lucaselli 131.12, degli identici emendamenti Pastorino 131.1 e Baldelli 131.8. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Amendola 131.03, degli emendamenti Lucaselli 134.13, Latini 134.16, Curti 134.2, Frassini 134.29. Invita al ritiro l'articolo aggiuntivo Benzoni 136.02. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Pastorino 137.13 e Lucaselli 137.14, dell'emendamento Gusmeroli 137.6, degli articoli aggiuntivi Roggiani 137.05, Molinari 137.010, Caretta 137.011, Varchi 137.022. Invita al ritiro gli articoli aggiuntivi De Maria 137.023 e 137.025. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 137.033 e dell'emendamento La Sallandra 138.7. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Mascaretti 138.04, Steger 138.02, Molinari 138.01, Marattin 138.03, Carmina 138.09. Invita al ritiro l'articolo aggiuntivo Morfino 138.011. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Steger 140.016 e Gnassi 140.018. Invita al ritiro l'emendamento Roggiani 140.04. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Fornaro 140.017, Caparvi 140.015, degli emendamenti Cannata 142.2 e 142.1.

Invita al ritiro l'articolo aggiuntivo Baldino 142.011. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Varchi 142.04 e Mulè 142.020. Propone altresì l'accantonamento per gli articoli aggiuntivi Patriarca 142.016, Gatta 142.017, Ciaburro 142.02 e per gli identici emendamenti Bonafè 143.1 Dell'Olio 143.7 e Zaratti 143.29. Invita al ritiro l'emendamento Guerra 143.5 e gli articoli aggiuntivi Lai 143.01 e Carfagna 143.03. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zucconi 143.05, degli emendamenti Cattoi 144.3, Ubaldo Pagano 144.2, Frassini 144.1 e dell'articolo aggiuntivo Cattoi 144.02. Invita al ritiro gli iden-

tici articoli aggiuntivi Maroli 144.011 e Pastorino 144.016. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Provenzano 144.03, e dell'emendamento Stefani 145.3. Invita al ritiro l'emendamento De Luca 145.01. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Lai 145.04 e Cannizzaro 145.031 e dell'emendamento Carloni 146.1. Invita al ritiro gli articoli aggiuntivi De Luca 146.032 e Gallo 146.03 e 146.05. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Mancini 146.07, Lucaselli 146.038 e Calderone 146.039. Invita al ritiro l'articolo aggiuntivo Gianassi 147.01.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Gianassi 148.1 e invita al ritiro per l'articolo aggiuntivo Enrico Costa 148.02. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Scutellà 148.04 e D'Orso 148.08. Invita al ritiro l'emendamento Dori 149.2. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 150.01 della II Commissione. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi 150.02 della II Commissione e Boschi 150.011.

Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 150.03 della II Commissione, Giachetti 150.020 e degli emendamenti Cannizzaro 152.8 e Sergio Costa 152.5. Invita al ritiro l'emendamento Sergio Costa 152.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 152.4, dell'articolo aggiuntivo Steger 152.02. Invita al ritiro l'emendamento Gianassi 153.1. Propone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 153.2, degli articoli aggiuntivi Rampelli 153.03, Steger 154.01, degli emendamenti Carè Tab.A.1, Lupi Tab.A.3 e Lupi Tab.8 e degli identici Arruzzolo Tab.A.5 e Lupi Tab.A.7.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Benzoni 136.02.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo De Maria 137.023 che incrementa i fondi di parte corrente a disposizione delle province.

Daniela MORFINO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo De Maria 137.023.

Ilaria FONTANA (M5S) sottoscrive il medesimo articolo aggiuntivo.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Maria 137.023.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Maria 137.023.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra i contenuti dell'articolo aggiuntivo De Maria 137.025, concernente la messa a disposizione delle province dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione ed il potenziamento del lavoro agile.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Maria 137.025.

Daniela MORFINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Carmina 138.09.

Ilaria FONTANA (M5S) richiama i contenuti dell'emendamento Morfino 138.011, di cui è cofirmataria, che prevede un incremento del Fondo per l'erogazione dei contributi a favore dei comuni per intervento di demolizione di opere abusive.

Angelo BONELLI (AVS) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Morfino 138.011

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 138.011.

Silvia ROGGIANI (PD) illustra che l'emendamento 140.04 di cui è prima firmataria è essenzialmente volto ad assicurare

maggiore flessibilità agli enti locali, in stato di grave difficoltà per via dei minori trasferimenti e della necessità di corrispondere sempre più servizi a beneficio delle collettività di riferimento.

Sottolinea che tale stato di difficoltà in cui enti locali si trovano da tempo risulta, negli ultimi mesi, essersi ancora più aggravato in ragione del caro energia. Per queste ragioni chiede al relatore e al Governo di cambiare il parere.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, accoglie la richiesta di cambiamento del parere e chiede che sia disposto l'accantonamento dell'emendamento Roggiani 140.04.

La Sottosegretaria Vannia GAVA, esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, udito il parere del relatore e del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento 140.04.

Ida CARMINA (M5S), nell'illustrare l'emendamento Baldino 142.011 di cui è cofirmataria, fa presente che esso è funzionale a richiedere un'anticipazione di liquidità pari a 1 miliardo di euro per consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, secondo una tecnica normativa già sperimentata all'articolo 21 del decreto-legge n. 73 del 20213. Siffatta anticipazione di liquidità si rende particolarmente necessaria in ragione dell'aumento dei costi legato al rincaro energetico; a riprova del grave stato di difficoltà finanziaria in cui si trovano gli enti locali, infatti, ricorda che solo in Sicilia, oltre tre quarti dei comuni non riescono ad onorare i debiti contratti.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, accoglie la richiesta di cambiamento del parere e chiede che sia disposto l'accantonamento dell'emendamento Baldino 140.011.

La Sottosegretaria Vannia GAVA, esprime parere conforme al relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Baldino 140.011.

Maria Cecilia GUERRA (PD) prima di analizzare il merito dell'emendamento 143.5 di cui è prima firmataria, tiene a precisare che, a suo avviso, l'articolo su cui la proposta emendativa interviene avrebbe dovuto essere stralciato, in quanto avente natura ordinamentale. Ciò premesso, esprime forte contrarietà per l'articolo in esame, volto a determinare i livelli essenziali delle prestazioni – tema di cruciale importanza, mai realmente affrontato in precedenza – in quanto tale determinazione, sul piano giuridico, avverrebbe esclusivamente a livello amministrativo e, sul piano funzionale, risulterebbe comunque inidonea ad incidere realmente sui livelli essenziali delle prestazioni.

Invero, secondo l'impianto normativo tracciato nella disposizione in esame, si realizzerebbe una mera cristallizzazione della situazione esistente, per cui ci troveremmo dinanzi ad una norma avente valore meramente ricognitivo e, in definitiva, autoreferenziale. A conferma di tali rilievi si pone la dirimente circostanza che l'articolo in esame non prevede alcuna forma di finanziamento agli enti locali né alcun monitoraggio sull'operato degli stessi, sicché non vi è garanzia che i livelli essenziali delle prestazioni siano realmente assicurati.

Sottolinea come l'assenza di tali meccanismi rappresenti un serio pericolo per l'unità territoriale e la coesione sociale del Paese, specialmente se posto in relazione al regime di autonomia differenziata fra le regioni che il Governo intende promuovere.

Ciò premesso, dichiara che la proposta emendativa Guerra 143.5 è volta a porre rimedio a tali problemi, prevedendo una forma di finanziamento e monitoraggio, posta a garanzia dell'effettiva osservanza dei livelli essenziali delle prestazioni. In ogni caso, sottolinea come tale tema non può essere affrontato con semplici DPCM, atti aventi natura meramente amministrativa esclusi dal circuito di interlocuzione parlamentare, ma deve essere trattato con legge dello Stato, come previsto dalla Co-

stituzione che, sul punto, fissa una riserva di legge.

Matteo RICHETTI (A-IV-RE), ricollegandosi all'intervento della collega Guerra, chiede che anche l'emendamento Carfagna 143.03, anch'esso vertente sui livelli essenziali delle prestazioni, sia accantonato.

Silvio LAI (PD), anch'egli ricollegandosi a quanto affermato dalla collega Guerra, critica duramente l'impianto dell'articolo in esame ribadendo come, trattandosi di una materia di fondamentale importanza, i livelli essenziali delle prestazioni non possano essere determinati con DPCM, atto avente natura meramente amministrativa, ma debbano essere fissati con legge, così da spostare sul Parlamento la responsabilità della decisione finale; il coinvolgimento del Parlamento, infatti, rappresenta, a suo parere, un'irrinunciabile garanzia di equilibrio e di unità territoriale, minacciata dalle disuguaglianze profonde che tale norma, specialmente se posta nel più ampio contesto delle autonomie differenziate fra regioni, rischia di generare.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, dichiara di mostrarsi attento ad alcuni dei suggerimenti avanzati nei precedenti interventi, accoglie la richiesta di cambiamento del parere e chiede che sia disposto l'accantonamento degli emendamenti 143.5, Carfagna 143.03 e Lai 143.01.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme al relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Guerra 143.5, Carfagna 143.03 e Lai 143.01.

Virginio MEROLA (PD) fa presente che gli identici emendamenti Merola 144.016 e Pastorino 144.011 sono volti a recepire le raccomandazioni formulate dall'ANCI e disporre maggiori stanziamenti a favore degli enti locali, pari a 60 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2025. Ciò si renderebbe particolarmente necessario per ristorare il

mancato gettito delle tasse automobilistiche, una delle principali fonti di finanziamento, in continua diminuzione.

Tiene a precisare, inoltre, come tali stanziamenti si rendano particolarmente necessari per le città metropolitane, che, nel corso degli anni, hanno subito crescenti tagli e che si trovano in una situazione davvero al limite, che non deve essere ignorata dal Governo. Per questa ragione invita il relatore e il Governo a cambiare parere con riguardo alle proposte emendative in esame.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, chiarisce che il finanziamento degli enti locali costituisce un tema di assoluta importanza per le forze di maggioranza che, infatti, hanno sottoscritto moltissimi emendamenti volti ad assicurare maggiori disponibilità finanziarie a tali soggetti.

Fa presente tuttavia che, per un verso, la situazione di difficoltà finanziaria di tali soggetti sia sostanzialmente imputabile ai governi precedenti e che, per un altro, il quadro economico generale non ha consentito di raccogliere tutte le richieste presentate sul punto.

Perciò giudica ingeneroso definire il Governo in carica come un esecutivo che presta scarsa attenzione agli enti locali, specialmente se si tiene conto che il Governo, che pure ha fatto più sforzi possibili per assicurare maggiori finanziamenti agli enti locali, si è insediato solo da pochi mesi. Ad ogni modo, nell'intento di mostrarsi sensibile ad alcuni dei suggerimenti avanzati, accoglie la richiesta di cambiamento del parere e chiede che sia disposto l'accantonamento degli identici emendamenti Merola 144.016 e Pastorino 144.011.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme al relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Merola 144.016 e Pastorino 144.011.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) critica duramente il Governo, che continua ad ac-

cantonare, a suo avviso in modo irresponsabile, un numero sempre maggiori emendamenti, quando mancano solo dieci giorni all'inizio del nuovo anno.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, rispondendo al collega Marattin, fa presente che si tratta di un comportamento già verificatosi nel corso delle precedenti legislature e che, comunque, l'accantonamento è stato da lui richiesto come segno di spirito collaborativo e disponibilità nei confronti dei suoi colleghi, fra cui lo stesso capogruppo Richetti, oltre che altri deputati di opposizione, che avevano proprio prospettato l'opportunità di riconsiderare il parere contrario e disporre, nelle more, l'accantonamento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che sull'articolo aggiuntivo De Luca 145.01, i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro, mentre dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Merola 144.011 e Pastorino 144.016.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo De Luca 145.01.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento De Luca 146.032, ne chiede l'accantonamento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, modifica il parere in precedenza formulato sull'emendamento.

La Sottosegretaria Vannia GAVA si dichiara concorde al parere espresso dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento De Luca 146.032.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gallo 146.03 e Gallo 146.05.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gianassi 147.01, ne chiede l'accantonamento. Invita i relatori e

il Governo a modificare il parere precedentemente formulato, dato il tema della proposta emendativa che reca misure in favore di azioni di contrasto alla criminalità organizzata e di supporto all'attività della Direzione investigativa antimafia.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, acquisito il consenso dei relatori e del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gianassi 147.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Enrico Costa 148.02 e l'emendamento Dori 149.2.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sugli identici emendamenti 150.02 della II Commissione e Boschi 150.011, chiede chiarimenti circa l'accantonamento di due emendamenti di cui uno è stato approvato dalla Commissione Giustizia. Ricorda che i relatori e il Governo avevano formulato un parere contrario su tali emendamenti, ma che ciò sembra in contraddizione con la presentazione di un emendamento del Governo che ha contenuto analogo. Segnala come a suo avviso vi sia una preoccupante confusione da parte del Governo e della maggioranza sulla gestione dei pareri.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, dopo aver chiesto la parola sull'ordine dei lavori, ricorda alla Commissione come simili episodi siano già accaduti nelle legislature passate ed invita il presidente a richiamare il deputato Marattin per le espressioni rivolte alla Commissione durante la seduta odierna.

Claudio MANCINI (PD-IDP), ringrazia gli Uffici per il supporto tecnico ai lavori della Commissione. Considerando che è stato tempestivamente segnalato un errore di valutazione che avrebbe creato degli effetti diversi da quelli preventivati al momento del voto. Raccomanda quindi l'approvazione di un emendamento che sarà analogo a quelli testé posti in votazione e recherà la firma di tutti i gruppi parlamentari in Assemblea.

Marco GRIMALDI (AVS) si associa al ringraziamento rivolto agli Uffici e ricorda quanto già accaduto nelle precedenti sedute sull'emendamento relativo alla soppressione delle disposizioni vigenti sulle sanzioni per il mancato ricorso alle transazioni tramite POS. Invita tutti i componenti la Commissione a valutare con serietà quanto sta accadendo in sedute prive di interruzioni come quella odierna, senza che neanche un emendamento sia ancora stato approvato.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, concorda con il ringraziamento per il supporto fornito dagli Uffici e invita i deputati presenti a valutare quanto accaduto nell'ultima votazione in uno spirito di leale collaborazione che deve definire i rapporti tra maggioranza e opposizione e tra Governo e Parlamento. Modifica il parere già formulato dall'invito al ritiro ad accantonato. Invita pertanto il Governo a rivedere il parere espresso sull'emendamento approvato dalla II Commissione, riservando alla proposta emendativa il congruo tempo per procedere ai necessari approfondimenti.

La Sottosegretaria Vannia GAVA concorda con la proposta di accantonare gli identici emendamenti 150.02 della II Commissione e Boschi 150.011.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 150.02 della II Commissione e Boschi 150.011.

Ilaria FONTANA (M5S), nell'illustrare l'emendamento Sergio Costa 152.6, di cui è cofirmataria, mette in evidenza l'importanza che ha assunto il tema della tutela della biodiversità. Rileva come con il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo si stiano sottraendo delle risorse al programma ministeriale per la tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino. Fa presente che sottraendo risorse per la biodiversità, non si opera in linea con gli accordi stipulati nell'ultima sessione della Conferenza sul

clima, che prevedono di proteggere il 30% delle terre e dei mari entro il 2030. Segnala come la strategia del Governo su questo tema non consideri la tutela della biodiversità, come si evince dalla scelta di permettere l'installazione di nuove trivelle al largo delle coste italiana. Invita il Governo a riconsiderare l'emendamento Sergio Costa 152.6. Si dice rammaricata perché la sessione di bilancio non ha dedicato al tema del cambiamento climatico un tempo sufficiente. Precisa, infatti, come oltre al suo intervento, durato cinque minuti, nessuno si sia preoccupato della tutela della biodiversità. Chiede, infine, l'accantonamento dell'emendamento Sergio Costa 152.6 osservando che esso risulta quasi del tutto sovrapponibile al testo di un emendamento governativo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), si associa all'invito formulato al Governo dalla deputata Ilaria Fontana per accantonare gli ultimi due emendamenti.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), fa presente che c'è un emendamento governativo che reca disposizioni analoghe in tema di conservazione della biodiversità. Chiede dunque l'accantonamento dell'emendamento Sergio Costa 152.6 e dell'emendamento Giannassi 153.1, in quanto propongono modifiche concernenti i fondi per la tutela alla biodiversità.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, si dice disponibile a considerare l'accantonamento dell'emendamento Sergio Costa 152.6, se riferito ai medesimi fondi di cui all'emendamento governativo.

La sottosegretaria Vannia GAVA precisa che l'emendamento Sergio Costa 152.6 non

si riferisce ai medesimi fondi modificati dalle proposte emendative presentate dal Governo, che riguardano gli stanziamenti per i fondi relativi all'agricoltura. Conferma comunque la disponibilità di accantonare l'emendamento Sergio Costa 152.6 e dell'emendamento Giannassi 153.1.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, acquisito il consenso dei relatori e del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Sergio Costa 152.6 e dell'emendamento Giannassi 153.1. Preso atto degli orientamenti della Commissione, sospende la seduta al fine di consentire un confronto informale sulle proposte emendative da porre in votazione.

La seduta, sospesa alle 2.25 del 20 dicembre 2022, è ripresa alle 6.20 del 20 dicembre 2022.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, sulla base delle intese intercorse, dichiara conclusa la seduta, comunicando che alle ore 13 verrà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla quale seguirà una seduta della Commissione a partire dalle ore 14. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 6.25 del 20 dicembre 2022.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 19 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 12.35.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

**PROPOSTE EMENDATIVE 4.1000, 57.01000, 58.01000 e 123.01000
DEL GOVERNO**

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 ed il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023. »;

b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.;

c) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Con delibera dell'ARERA i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023 nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla CSEA entro 15 febbraio 2023 nel limite dell'effettivo fabbisogno.;

d) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedono alla individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche tese a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica consentita di mercato volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.;

e) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

1. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, operante nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.

2. L'impresa deve svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Com-

mercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

3. Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori di cui al comma 2 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi d'imposta.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato alla attenuazione degli

oneri fiscali connessi con la cessione gratuita da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime « *de minimis* ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del predetto Fondo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.

7. All'articolo 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria. ».

8. All'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della individuazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, la stessa è effettuata dal collegio sindacale. »;

f) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

1. In deroga all'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2023, i pellet di cui al n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.;

g) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sostituire la parola: « 14 » con la seguente: « 16 »;

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

“4-ter. L'agevolazione di cui al comma 4-bis si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;”.

3-ter. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è sostituito dal seguente:

“2. Nei territori montani di cui al precedente comma, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni." »;

h) *all'articolo 30:*

a) *al comma 1:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

2) all'ultimo periodo, sostituire le parole da: « ed è versato » fino a: « dell'anno 2023 » con le seguenti: « ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo *una tantum*, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vi-

gore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno;

b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 per cento è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno;

c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorato del 15 per cento, entro il 15 luglio dell'anno 2024;

d) con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, anche relativamente a quanto previsto dal comma 1, gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle predette proroghe;

i) all'articolo 38, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

7-ter. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si decade dal beneficio della rateazione di cui al comma precedente e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7-quater. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo, firmato in data 16 dicembre 2022, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

7-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 222,25 milioni per l'anno 2023, di 177,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.

7-sexies. Agli oneri derivanti al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi, per gli importi indicati nell'allegato 1-bis alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 7-bis.

7-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*;

l) all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo sostituire le parole: « non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività » con le seguenti: « non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. »;

m) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, le parole: 1.538 euro sono sostituite dalle seguenti: 1.923 euro;

n) all'articolo 57, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 6.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8.000 euro »;

b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le assunzioni di cui al primo periodo del presente comma il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro »;

c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le assunzioni di cui al primo periodo del presente comma il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro. »;

o) *all'articolo 58, al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:*

al numero 1 le parole: « dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'85 per cento »;

al numero 2 le parole: « del 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 53 per cento »;

al numero 3 le parole: « del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 47 per cento »;

al numero 4 le parole: « del 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 37 per cento »;

al numero 5 le parole: « del 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 32 per cento »;

p) *articolo 58, comma 2, dopo le parole:* 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 *sono aggiunte le seguenti:* , elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a settantacinque anni,;

q) *all'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 le parole: « 8 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 7 mesi »;

b) al comma 6 le parole: « 743 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 958 milioni di euro »;

c) al comma 7 le parole: « 9 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 11 milioni di euro »;

r) *dopo l'articolo 62 inserire il seguente:*

Art. 62-bis.

(Armonizzazione indennità amministrazione per il personale ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori,

a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

2. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 1 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del CCNL comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata, la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dal 2023, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dal 2023 per il personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive,;

s) *all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

« 4) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 la maggiorazione mensile

di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del cinquanta per cento.” »;

b) al comma 2 le parole da: « sono incrementate » fino a: « dall’anno 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l’anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l’anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l’anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l’anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. »;

s) all’articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.;

t) dopo l’articolo 67, inserire i seguenti:

Art. 67-bis.

1. All’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 5. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di

cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio ».

Art. 67-ter.

(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

1. Il Fondo di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nel rispetto del limite di spesa previsto al comma 1, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l’accesso al contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo.

3. Allo stanziamento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.;

u) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Art. 35.

(Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposi-

zioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle di cui all'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle di cui agli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si appli-

cano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni di attuazione, nel testo anteriormente vigente.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-*duodecies*, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020. »;

b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »;

c) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere *c)* n. 3, *d)*, *e)* *f)*, *g)*, *h)*, *t)*, *u)*, *v)*, *z)*, *aa)* e *bb)* »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. »;

3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere *e)* e *l)*, ».

2. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di

consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata;

- a)* tre mesi, per il primo periodo;
- b)* un mese, per il secondo periodo;
- c)* quattro mesi, per il terzo periodo.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.747.593 per l'anno 2024, di euro 4.180.843 per l'anno 2025, di euro 344.395 per l'anno 2026 e di euro 823.911 per l'anno 2027.

Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo I con la seguente: CAPO I – MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA, GLI INVESTIMENTI E L'ATTUAZIONE DEL PNRR;

v) dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-*bis*.

(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

1. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera *d)*, della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche

all'attuazione del Piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della *task force* di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

z) dopo l'articolo 78, inserire i seguenti:

Art. 78-bis.

(Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy* svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei « Funzionari » prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.152.000 per l'anno 2023 e di euro 13.536.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.954.000, di cui euro 600.000 per la gestione delle procedure concorsuali

ed euro 1.354.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata una spesa pari ad euro 675.000 per l'anno 2023 e ad euro 900.000 a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e, a decorrere dall'anno 2024, una spesa pari ad euro 136.000 per le medesime spese di funzionamento.

Art. 78-ter.

(Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)

1. Al fine di evitare recuperi finanziari da parte dell'Unione europea sugli aiuti erogati in attuazione del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027 ed in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, l'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC.

2. L'Autorità di gestione si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli uffici sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'Ufficio coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi di assicura il coordinamento tra le Autorità di gestione regionali e gli Organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16) del regolamento (UE) 2021/2115;

b) l'Ufficio coordinamento del monitoraggio e della valutazione assicura il supporto al Comitato di monitoraggio di cui

all'articolo 124 del regolamento (UE) n. 2021/2115.

4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione e il potenziamento delle Direzioni generali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di cinquanta unità di personale, di cui quaranta unità da inquadrare nell'Area dei « Funzionari » e dieci unità nell'Area degli « Assistenti » prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di venti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 2.293.000 per l'anno 2023 e di euro 2.475.000 a decorrere dall'anno 2024.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale e, nell'ambito della Direzione organismo di coordinamento, l'ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 54, paragrafo I, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi

è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano ed alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo *standard* internazionale ISO 27001. L'Agenzia, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della struttura organizzativa e degli uffici, nell'ambito delle strutture complessivamente esistenti.

7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di euro 862.000 a decorrere dall'anno 2023 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 2 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere, con contratti lavoro a tempo di indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di venti graduatorie di concorsi pubblici, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 — Comparto funzioni centrali. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.762.000 per l'anno 2023 e di euro 1.922.000 a decorrere dall'anno 2024.

8. L'autorizzazione ad assumere per il biennio 2021-2022, concessa dall'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è estesa all'anno 2023.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.917.000 per l'anno 2023 e di euro 5.259.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

aa) all'articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole:

« al 2024 » sono sostituite dalle seguenti:
« al 2027 ».

bb) *all'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-quater. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

3-quinquies. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma *3-quater* il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del CCNL Comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, può essere rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca previste alla data del 31 ottobre 2022.

3-sexies. Per le stesse finalità di cui al comma *3-quater*, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di euro 16.683 per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 per il personale dirigenziale di livello non generale.

3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi *3-quater*, *3-quinquies* e *3-sexies* pari ad euro 107.782 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede per euro 53.891 a carico del bilancio dell'Agenzia e per euro 53.891 mediante riduzione del

Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

cc) *dopo l'articolo 101, inserire il seguente:*

Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore di invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dei ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.

dd) *dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:*

Art. 111-bis.

(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 55 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 271 unità »;

b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento »;

c) al comma 6, le parole: « 10 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 15 unità » e dopo la parola: « b), » sono aggiunte le seguenti: « b-bis), ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

ee) dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro annui, per gli anni dal 2023 al 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(Importi in euro)

Polizia di Stato	1.449.575
Polizia penitenziaria	675.475
Arma dei carabinieri	1.735.950
Guardia di Finanza	890.575
Esercito italiano	2.401.975
Marina militare	725.375
Aeronautica militare	1.000.200
Capitanerie di Porto	265.400
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	874.350

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse spettanti sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 1, alla stipula delle relative polizze assicurative.

ee) dopo l'articolo 113, aggiungere i seguenti:

Art. 113-bis.

(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90.000.000 euro per l'anno 2023, 95.000.000 euro per l'anno 2024, 95.000.000 euro per l'anno 2025, 117.151.088 euro per l'anno 2026, 117.206.959 euro per l'anno 2027, 121.459.388 euro per l'anno 2028, 122.284.002 euro per l'anno 2029, 122.286.410 euro per l'anno 2030, 122.836.497 euro per l'anno 2031, 123.523.497 euro per l'anno 2032 e 125.797.593 euro a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e

delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

ff) *dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:*

Art. 127-bis.

(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

1. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico ed uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

2. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto a 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi

533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 607 è inserito il seguente:

« 607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il venti per cento delle somme di cui al comma 607 sono riservate all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

gg) *all'articolo 130, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi *dossier*, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025; e per il Dipartimento delle finanze la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

hh) dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.

(Partecipazione al Nato Innovation Fund)

1. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *Nato Innovation Fund* è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 130-ter.

(Riunioni annuali 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo)

1. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

Art. 130-quater.

(Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti dotazioni organiche, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'Area dei « Funzionari » e 50 unità nell'Area degli « Assistenti » prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 1 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 130-quinquies.

1. Per le valutazioni inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche attinenti enti e società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2023.

2. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2020 n. 77 sostituire le parole: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 », con le seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. »;

ii) *dopo l'articolo 150, inserire i seguenti:*

Art. 150-bis.

1. All'articolo 1, comma 1016, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « liquidato in un'unica soluzione entro l'anno ».

2. All'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023 ».

Art. 150-ter.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria)

1. La Tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato Y annesso alla presente legge.

2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di

1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

- a) 250 unità per l'anno 2023;
- b) 250 unità per l'anno 2024;
- c) 250 unità per l'anno 2025;
- d) 250 unità per l'anno 2026.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

ALLEGATO Y

(articolo X, comma 1)

Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

**DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA**

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50	640
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
	VICE ISPETTORE			
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE CAPO	4.820	480	5.300
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	ASSISTENTE CAPO	29.522	3.138	32.660
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
TOTALE				42.150

Art. 150-*quater*.

1. Al fine di fronteggiare la grave scoperta degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei « Funzionari » e 473 da inquadrare nell'Area degli « Assistenti », prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali.

2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata

la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

ll) *all'articolo 152, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023.

mm) *all'articolo 153, dopo il comma 12, è inserito il seguente:*

« 12-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 »;

nn) *all'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:*

18. L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla

data del 25 novembre, risulta effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto-legge e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici

per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo ».

19. Gli oneri derivanti dal comma 8 sono pari a 600.000 euro nell'anno 2022, a 61,3 milioni di euro nell'anno 2024, a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024;

il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 29 – Politiche economiche-finanzia e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

2023:

CP: -15.000.000;
CS: -15.000.000.

2024:

CP: +70.000.000;
CS: +70.000.000.

2025:

CP: -100.000.000;
CS: -100.000.000.

Conseguentemente, Allegato 1-bis (articolo 38, comma 7-sexies)

Stato di previsione	2022
MISSIONE/programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	70
1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	70
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	30
3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	30
21. Debito Pubblico (34)	120
21.1. Oneri per il servizio del debito statale (1)	120
23. Fondi da ripartire (33)	869
23.1. Fondi da assegnare (1)	350
23.2. Fondi di riserva e speciali (2)	519
TOTALE	1.089

4.1000. Il Governo.

ART. 57.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

2023:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.

2024:

CP: +20.000.000;
CS: +20.000.000.

2025:

CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

2023:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.

2024:

CP: -20.000.000;
CS: -20.000.000.

2025:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.

b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 15 – Ricerca di base e applicata U.d.V. 11.1:

2023:

CP: +80.000.000;
CS: +80.000.000.

2024:

CP: +85.000.000;
CS: +85.000.000.

2025:

CP: +60.000.000;
CS: +60.000.000.

2026:

CP: +40.000.000;
CS: +40.000.000.

Conseguentemente alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 9 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità U.d.V. 7.2:

2023:

CP: -80.000.000;
CS: -80.000.000.

2024:

CP: -85.000.000;

CS: -85.000.000.

2025:

CP: -60.000.000;

CS: -60.000.000.

2026:

CP: -40.000.000;

CS: -40.000.000.

c) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 30.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 3 – Sistema universitario e formazione post-universitaria – U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

2023:

CP: +30.000.000;

CS: +30.000.000.

2024:

CP: +30.000.000;

CS: +30.000.000.

2025:

CP: +30.000.000;

CS: +30.000.000.

d) allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma - Incentivazione del sistema produttivo (U.d.V. 1.3) apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000.

2024:

CP: +1.250.000;

CS: +1.250.000.

2025:

CP: +1.250.000;

CS: +1.250.000.

Fino al 2027

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle imprese e del made in Italy apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

2024:

CP: -1.250.000;

CS: -1.250.000.

2025:

CP: -1.250.000;

CS: -1.250.000.

e) dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.

(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità)

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata per l'anno 2023 di 9,5 milioni di euro al fine di consentirne l'avvio e la gestione, compreso il sostegno all'implementazione dei sistemi informatici e delle procedure finanziarie.

3. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto all'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo ru-

rale , U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: -30.000.000;

CS: -30.000.000.

f) dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.

(Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)

1. Nel quadro della strategia di sostegno ai paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del *Resilience and Sustainability Trust*, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo Monetario Internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 1, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del *Resilience and Sustainability Trust*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo Monetario Internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Sul prestito autorizzato dal comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 4 – *L'Italia in Europa e nel mondo*, Programma 11 – *Politica economica e finanziaria in ambito internazionale*, U.d.V. 3.2:

2023:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000.

Art. 130-ter.

(Aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa)

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) per una quota pari a euro 710.592.000 di capitale sottoscritto di cui 200.671.463 di capitale versato. Il versamento avverrà in quattro rate annuali di importo pari a euro 50.167.866 ciascuna. Il primo versamento dovrà avvenire entro il 2023.1 versamenti successivi al primo dovranno avvenire entro il 31 luglio di ciascuno degli anni del triennio 2024-2026.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 4 – *L'Italia in Europa e nel mondo*, Programma 11 – *Politica economica e finanziaria in ambito internazionale*, U.d.V. 3.2:

2023:

CP: -50.167.866;

CS: -50.167.866.

2024:

CP: -50.167.866;

CS: -50.167.866.

2025:

CP: -50.167.866;

CS: -50.167.866.

2026:

CP: -50.167.866;

CS: -50.167.866.

g) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata U.d.V. 17.22, apportare la seguente variazioni:

2023:

CP: +350.000;

CS: +350.000.

2024:

CP: +350.000;

CS: +350.000.

2025:

CP: +350.000;

CS: +350.000.

h) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 750.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 31 – Turismo, Programma 4 – Promozione dell'offerta turistica italiana U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

2023:

CP: +750.000;

CS: +750.000.

2024:

CP: +750.000;

CS: +750.000.

2025:

CP: +750.000;

CS: +750.000.

i) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 4 – Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività U.d.V. 22.3, apportare la seguente variazioni:

2023:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

2024:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

2025:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

l) all'articolo 156, comma 3, sostituire le parole: 34.000 con le seguenti: 40.000;

m) all'articolo 164, comma 5 sostituire le parole: regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 con le seguenti: decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2022, n. 181;

n) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni: Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, U.d.V. 3.1:

2023:

CP: +2.600.000;

CS: +2.600.000.

2024:

CP: +3.200.000;

CS: +3.200.000.

57.01000. Il Governo.

ART. 58.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla *governance* degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli Enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. ».

2. All'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2023 ». All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 116, è inserito il seguente:

« 116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma precedente, i Ministeri vigilanti nominano un commissario *ad acta*, individuato nella

persona del Presidente dell'Ente. Il Commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. »;

b) *dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

Art. 59-bis.

(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

1. All'articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) le parole: « prima dell'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « prima dell'entrata in vigore della presente legge »;

c) il comma 2 dell'articolo 69 è soppresso;

d) *dopo l'articolo 73, inserire il seguente:*

« Art. 73-bis.

(Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti)

1. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai

sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).

2. Ai fini della definizione recata al comma precedente, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, hanno subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 2. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 5. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non

provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 5. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

6. Le risorse stanziare ai sensi del comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effet-

tuate attraverso il modello F24 telematico.»;

e) dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:

« Art. 74-bis.

(Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore)

1. È istituita la Fondazione denominata Centro italiano per il *design* dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.

2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza della Fondazione è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.

4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

5. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, la Fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Per la costituzione della Fondazione e il suo funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

10. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 74-ter.

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dal decreto di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 124 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 74-*quater*.

(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi” sono sostituite dalle seguenti: “in linea con le migliori pratiche di mercato”;

b) le parole: “approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” sono sostituite dalle seguenti: “trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17”.

2. Per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operatività e sostenibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. »;

f) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

« Art. 78-*bis*.

(Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Al fine di razionalizzare la spesa e semplificare gli adempimenti così da efficientare l'erogazione delle misure di sostegno finanziario erogate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dagli enti dallo stesso controllati o vigilati, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, con la revisione

della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso con eliminazione di ogni forma di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti, potendo procedere anche alla diversa composizione o alla trasformazione di finalità e funzioni, alla preposizione di organismi di nuova istituzione con apposita missione, all'accorpamento ovvero alla soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie, e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministero provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla ricognizione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e di efficientamento delle connesse attività amministrative, anche con la connessione di banche dati, registri ed elenchi esistenti, per il conseguimento di più efficienti modalità di controllo e rendicontazione e delle forme di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

3. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 499 sono assegnati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. »;

g) all'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) al capoverso comma 6-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali » sono inserite le seguenti: « e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

2) al capoverso comma 6-*ter*, primo periodo, dopo le parole: « presente articolo » sono inserite le seguenti: « in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, » e le parole: « siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022 »;

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 8, le parole: « già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 »;

b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b-quater) al comma 13, le parole: « del biennio 2022 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « del triennio 2022 2023 2024 »;

h) all'articolo 80 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefici, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli *standard* internazionali riconosciuti, laddove rilevanti »;

b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti» con le seguenti: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti».

i) dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

« Art. 87-bis.

(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dopo le parole: "4.000.000 di euro per l'anno 2020" inserire le seguenti: "e di 300.000 euro per l'anno 2023";

b) al comma 7-bis, dopo le parole: "il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale," sono inserite le seguenti: "in qualità, di Commissario straordinario," e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e *project management*, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'apparte-

nenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese";

c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

"7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.

7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il commissario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023 effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei CUP, e provvede all'allineamento di tali informazioni, nonché delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi RGS".

2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. »;

l) dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

« Art. 92-bis.

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato di cui n. 1 Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 funzionari di III e n. 7 assistenti.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Il relativo onere grava nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 ed euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189. »;

m) dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

« Art. 97-bis.

(Incremento risorse per il finanziamento dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999)

1. Le risorse di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 e successive modificazioni. »;

n) all'articolo 99 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*quater*, primo periodo, sostituire le parole: « 30 giugno », con le seguenti: « 31 maggio » e al secondo periodo, sostituire le parole: « 30 aprile », con le seguenti: « 15 aprile »;

b) al comma 1, capoverso 5-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole: « 30 giugno », con le seguenti: « 31 maggio », e le parole: « 31 luglio », con le seguenti: « 30 giugno », e il periodo: « Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. » con il seguente: « , nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del nu-

mero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. »;

c) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Al fondo di cui al primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dell'accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. ».

o) all'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023 di 15 milioni di euro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

3-quater. I compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla presente legge.

3-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di euro annui 149.377. »;

p) dopo l'articolo 101, inserire i seguenti:

« Art. 101-bis.

(Misure relative alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "non superiore al 20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "pari al 30 per cento".

Art. 101-ter.

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in

materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Art. 101-*quater*.

(Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 1, comma 310, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera."

2. Le risorse di cui al comma 1, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). »;

q) dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Art. 107-*bis*.

(Trasformazione Spa Credito sportivo)

1. Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

« *6-bis*. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma *6-ter*, è trasformato in società per azioni di diritto singolare denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale", che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi dell'istituto in essere alla

data del perfezionamento del processo di trasformazione.

6-ter. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione in società per azioni dell'Istituto per il credito sportivo è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al successivo comma *6-octies*, che individua il programma e lo statuto della società "Istituto per il credito sportivo e culturale". La trasformazione si attua per atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione con l'autorità di vigilanza competente sul settore creditizio e in conformità con la disciplina vigente.

6-quater. La società "Istituto per il credito sportivo e culturale" persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, nonché l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria e la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società "Istituto per il credito sportivo e culturale" può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, ivi inclusa la promozione e gestione di fondi mobiliari e immobiliari e operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

6-quinquies. Le azioni della società "Istituto per il credito sportivo e culturale" sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto, proporzionalmente alla partecipazione detenuta alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società "Istituto per il credito sportivo e culturale" è riservato al Ministero dell'economia e

delle finanze e ai soggetti privati è consentito, in ogni caso, detenere quote complessivamente solo di minoranza del capitale della società.

6-sexies. Alla società “Istituto per il credito sportivo e culturale” è assegnata la gestione a titolo gratuito dei Fondi speciali previsti dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché dall’articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni vengono indicate e regolate le specifiche attività ricomprese nella gestione a titolo gratuito dei fondi speciali.

6-septies. Per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma, la società “Istituto per il credito sportivo e culturale” istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili ed organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l’Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma *6-sexies* secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d’Italia, stabilisce:

a) i principi di governo della società “Istituto per il credito sportivo e culturale” relativamente alla composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l’assetto proprietario, alla destinazione dell’utile di esercizio e alle modalità per garantire la vigilanza sull’attività da parte delle Autorità competenti;

b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la

gestione dei Fondi speciali di cui al precedente comma *6-sexies*;

c) lo schema dell’atto costitutivo e del nuovo statuto della società, ivi incluse le procedure per le loro successive modifiche;

d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società e degli organi di gestione controllo dei fondi di cui al comma *6-sexies*;

e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito rientranti nel perimetro del comma *6-quater* con riferimento alle quali potranno essere previsti interventi di sostegno pubblico. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del Codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale.

6-nonies. Alla società “Istituto per il credito sportivo e culturale” si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla società “Istituto per il credito sportivo e culturale” non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall’articolo *23-bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l’applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sull’“Istituto per il credito sportivo e culturale” per le attività di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies* viene effettuato secondo le modalità indicate dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. »;

r) all’articolo 117, sostituire le parole: « di 3 milioni di euro per l’anno 2023, di 10 milioni di euro per l’anno 2024 e di 22 milioni di euro per l’anno 2025 ». con le seguenti: « di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 9 milioni di euro per l’anno 2024 e di 21 milioni di euro per l’anno 2025 ».

s) dopo l’articolo 118 sono inseriti i seguenti:

« Art. 118-*bis*.

(Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *uuu*), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Art. 118-ter.

(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. »;

t) dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

« Art. 129-bis.

(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a

scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli "Assistenti" per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri "1.811", "3.303" e "4.613" sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "1.911", "3.403" e "4.713" e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: "1.473", "3.303" e "4.613" sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "1.893", "3.823" e "5.133". Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 937.655 per l'anno 2023, di euro 8.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 a decorrere dall'anno 2025.

2. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. ».

u) all'articolo 143, sopprimere il comma 8.

v) dopo l'articolo 143, è inserito il seguente:

« Art. 143-bis.

(Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)

1. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia di cui all'articolo 143 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.

2. La Segreteria tecnica di cui al comma 1 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti

territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 e sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Segreteria tecnica di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. All'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 143, nonché per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1-120, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali,

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RI-PAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 4 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 30.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 ed euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per euro 585.000 per l'anno 2023 ed euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

z) dopo l'articolo 153, inserire il seguente:

« Art. 153-bis.

(Potenziamento della Corte dei conti)

1. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC, la Corte dei conti è autorizzata, nel biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" e 242 unità da inquadrare nell'Area degli 'Assistenti', secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 1, e pari ad euro 16.534.000 a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. ».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2023: -3.450.000;
2024: -4.805.000;
2025: -4.805.000.

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2023: -6.000.000;
2024: -6.000.000;
2025: -6.000.000.

alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:

2023: -1.437.655;
2024: -9.016.238;
2025: -23.313.099.

alla Tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca apportare le seguenti modificazioni:

2023: -149.377;
2024: -149.377;
2025: -149.377.

alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2023: -300.000.

alla Tabella B, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

2023: -15.000.000;
2024: -15.000.000.

alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2023: -5.000.000;
2024: -5.000.000.

58.01000. Il Governo.

ART. 123.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

(Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del Codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto.»;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza)

1. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di giorni venti. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga dell'intercettazione.

2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.

3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale dispone la distruzione della documentazione anche da egli detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1, recante contenuti, anche in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni.

4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procu-

ratore generale autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dalla acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercetta-

zione di cui ai commi precedenti e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definiti il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfettario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

123.01000. Il Governo.